



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 7/17
Lussemburgo, 25 gennaio 2017

Sentenza nella causa C-640/15
Tomas Vilkas

Le autorità incaricate di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo, nei casi di forza maggiore riconosciuta, devono fissare una nuova data di consegna qualora i precedenti tentativi di consegna siano falliti per la resistenza opposta dal ricercato

Spetta ai giudici nazionali verificare che le autorità non potevano prevedere tale resistenza e che le sue conseguenze sulla consegna non potevano essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità

Il sig. Tomas Vilkas è stato destinatario di due mandati d'arresto europei emessi da un giudice lituano. Le autorità irlandesi hanno tentato di procedere alla consegna del sig. Vilkas alle autorità lituane mediante un volo di linea. Il sig. Vilkas è stato però escluso dal volo a causa della resistenza da lui opposta. Due settimane dopo, un secondo tentativo di consegna, sempre mediante un volo di linea, è fallito in seguito a una serie di eventi analoghi.

Il Ministro irlandese della Giustizia e delle Pari opportunità ha pertanto presentato alla High Court (Alta Corte d'Irlanda) un'istanza per l'autorizzazione di un terzo tentativo di consegna del sig. Vilkas. Detto giudice si è tuttavia dichiarato incompetente e ha ordinato la scarcerazione del sig. Vilkas.

Il Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità ha interposto appello avverso tale provvedimento dinanzi alla Court of Appeal (Corte d'appello d'Irlanda). In tale contesto, la Court of Appeal chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione consenta alle autorità di concordare per più di una volta, in seguito al verificarsi di una causa di forza maggiore, una nuova data di consegna e, eventualmente, in quali circostanze.

Anzitutto, la Corte ricorda che, a norma del diritto dell'Unione, il ricercato viene consegnato al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo. Tale regola è tuttavia soggetta a talune deroghe. È quindi previsto che, se la consegna del ricercato entro il termine fissato è impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri coinvolti, le autorità giudiziarie possono concordare una nuova data di consegna. Basandosi segnatamente sugli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione, la Corte conclude che **il diritto dell'Unione non limita espressamente il numero di nuove date di consegna e consente di fissare una nuova data di consegna laddove la consegna non sia stata condotta a buon fine oltre dieci giorni dopo la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.**

La Corte esamina, poi, se l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione (nella specie, le autorità irlandesi) e l'autorità giudiziaria emittente (nella specie, le autorità lituane) debbano concordare una terza data di consegna qualora la resistenza ripetutamente opposta dal ricercato ne abbia impedito due volte la consegna.

In primo luogo, la Corte dichiara che **il legislatore dell'Unione intendeva riferirsi alla nozione di forza maggiore intesa nel senso di circostanze anormali, imprevedibili ed estranee a colui che le invoca**, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso.

In secondo luogo, la Corte sottolinea che la nozione di forza maggiore dev'essere interpretata restrittivamente. Infatti, una causa di forza maggiore può giustificare la proroga del termine di consegna del ricercato solo nei limiti in cui la consegna entro il termine previsto venga «impedita»; la circostanza che la consegna sia resa più difficile non può dunque giustificare l'applicazione della regola.

La Corte conclude che, in tale contesto, **la resistenza opposta da un ricercato alla propria consegna può essere validamente considerata una circostanza estranea e anormale**. Per contro, tale situazione, in linea di principio, non può essere qualificata come circostanza imprevedibile.

A maggior ragione, in una situazione in cui il ricercato si sia già opposto a un primo tentativo di consegna, il fatto che egli si opponga anche a un secondo tentativo di consegna, di norma, non può essere considerato imprevedibile.

La Corte evidenzia che le autorità statali dispongono di mezzi che, nella maggior parte dei casi, consentono loro di superare la resistenza opposta dal ricercato. È altresì possibile attendersi il ricorso a mezzi di trasporto il cui utilizzo non possa essere efficacemente impedito dalla resistenza opposta dal ricercato.

La Corte ritiene tuttavia **ipotizzabile che, a causa di circostanze eccezionali, la resistenza opposta dal ricercato alla sua consegna possa essere oggettivamente imprevedibile per le autorità interessate** e che le conseguenze di tale resistenza sulla consegna non possano essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità. **La Corte conclude che spetta al giudice del rinvio verificare se la sussistenza di siffatte circostanze sia stata dimostrata** nella presente causa.

Peraltro, considerata l'eventualità che la Court of Appeal non qualifichi come causa di forza maggiore la resistenza reiterata opposta dal sig. Vilkas, **la Corte precisa che il diritto dell'Unione non può essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza dei termini fissati, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non possa più concordare una nuova data di consegna con l'autorità giudiziaria emittente né nel senso che lo Stato membro dell'esecuzione non sia più tenuto a proseguire il procedimento di esecuzione.**

Un'interpretazione secondo cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non dovrebbe più procedere alla consegna del ricercato né convenire, a tal fine, una nuova data di consegna con l'autorità giudiziaria emittente dopo la scadenza dei termini fissati, potrebbe pregiudicare l'obiettivo di accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria. Ne deriva che **la mera scadenza dei termini previsti non può sottrarre lo Stato membro dell'esecuzione al suo obbligo di proseguire il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo e di procedere alla consegna del ricercato, e le autorità interessate devono concordare, a tal fine, una nuova data di consegna.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575